



Comune di Montemaggiore al Metauro
Provincia di Pesaro e Urbino

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE BORSE LAVORO “

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina e regola le “borse lavoro” istituite dal Comune di Montemaggiore al Metauro. L’iniziativa si rivolge a soggetti con difficoltà e minorazioni psico-fisiche e persone che si trovano in situazioni di svantaggio sociale.

Ha lo scopo di favorire l’acquisizione di conoscenze e di competenze professionali attraverso dinamiche relazionali, facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia e favorire opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro

Le borse lavoro rappresentano uno strumento per risolvere situazioni di grave emarginazione e disagio e non escludono l’attivazione di altri interventi.

Art. 2 - Contenuti della borsa ed emolumenti

La borsa lavoro mette in atto un’esperienza lavorativa e formativa a tempo determinato e prevede la corresponsione al/beneficiario/a di un incentivo mensile non superiore ad € 400,00, nonché la copertura INAIL a carico del Comune.

Non è consentita un’applicazione lavorativa inferiore a 15 ore settimanali. E’ invece consentito utilizzare il borsista per un numero maggiore di ore, fino ad un massimo di 24 settimanali.

L’utilizzazione dei soggetti beneficiari di borsa formazione lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro .

Art. 3 -Luogo di svolgimento della borsa

La borsa lavoro, finanziata dal Comune di Montemaggiore al Metauro, può svolgersi sia presso le strutture operative del Comune sia presso strutture operative di imprese che accetteranno di sottoscrivere progetti di inserimento lavorativo a favore dei beneficiari di borse formazione lavoro.

Art. 4 - Durata, sospensione ed interruzione della borsa formazione lavoro

La durata della borsa è di norma di 3 mesi, salvo altre disposizioni dell’Ente erogante. Al termine del periodo verrà effettuata una valutazione sul percorso formativo/professionale svolto dal beneficiario e verranno valutate anche le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. In casi particolari e a

seguito di specifica valutazione dell' Ufficio Servizi Sociali, il periodo di durata della borsa può essere prorogato.

La borsa di formazione lavoro può essere sospesa, senza erogazione dell'incentivo in presenza di situazioni che ne giustificano l'interruzione. In caso di sospensione oltre i 20 giorni consecutivi la borsa di formazione lavoro può riprendere al rientro del beneficiario spostando la scadenza originaria nella misura del corrispettivo periodo di sospensione.

In caso di gravidanza la borsa di formazione lavoro è sospesa d'ufficio, senza erogazione dell'incentivo, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa in vigore in materia di maternità e può riprendere al rientro della beneficiaria fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto.

Art. 5 - Figure di sostegno e accompagnamento.

Ad ogni beneficiario di borsa formazione lavoro verrà assegnato un Tutor, individuato nelle figura del Responsabile della struttura organizzativa dove dovrà svolgersi l'attività, cui spetta il compito di seguire lo sviluppo del progetto individuale e di provvedere alla verifica delle ore effettuate dal borsista e alla relativa attestazione mensile.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle borse di formazione lavoro

Su proposta del Responsabile del Settore Servizi Sociali e in base alla disponibilità finanziaria verrà dato corso agli interventi effettuabili.

Ai fini dell'avvio dell'intervento il Responsabile del Settore Servizi Sociali provvede a convocare i beneficiari, per il colloquio di inserimento.

L'orario verrà concordato tenendo conto delle esigenze sia della struttura ospitante che del beneficiario della borsa.

Le giornate di assenza comporteranno una riduzione proporzionale dell'incentivo mensile spettante.

Art. 7 - Obblighi e limiti del borsista

Il beneficiario della borsa di lavoro ha l'obbligo di osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni organizzative ed operative concordate con la struttura accogliente; per ogni propria necessità farà riferimento al proprio referente.

E' esclusa la possibilità di accesso nel medesimo periodo a più di una borsa lavoro al medesimo beneficiario..

Art. 8 -Compiti del Servizio Sociale

Il Servizio Sociale predispone il progetto individuale e ne segue lo sviluppo in collaborazione con il Referente .

Il Servizio svolge il necessario monitoraggio dell'intervento che è caratterizzato da almeno tre momenti fondamentali di verifica: all'inizio dell'intervento, nel corso dello svolgimento ed al termine dell'intervento stesso.

Nel caso di inserimento di disabili, il Servizio di intesa con il Tutor presta particolare attenzione alla valutazione delle condizioni logistiche anche in base a quanto disposto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 -Cause di interruzione e revoca delle borse di formazione lavoro

La borsa lavoro può essere interrotta prima della scadenza del termine su richiesta del beneficiario o per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell'ambito del contesto organizzativo presso il quale la persona è stata assegnata.

L'interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate con nota scritta a firma del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Art. 10 - Controlli

L'ufficio Personale del Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche in qualsiasi fase dell'intervento.

Art. 11 -Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, il richiedente la borsa di formazione lavoro provvede ad autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.